

Decreto Sostegni-bis. I principali interventi nel settore lavoro.

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il [Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 \(c.d. Decreto Sostegni-bis\)](#), recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*».

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese.

[Le relazioni \(illustrativa e tecnica\) del decreto legge "Sostegni-bis"](#)
[Decreto Sostegni-bis. Le novità in tema di riscossione](#)

Di seguito, i principali interventi nel settore lavoro.

Trattamenti di integrazione salariale:

- **i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19** di cui all'art. 8, comma 1, del [Decreto Sostegni](#), in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata

massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1);

- **i datori di lavoro privati** di cui all'art. 8, comma 1, del [Decreto Sostegni](#) che, a decorrere dal 1° luglio 2021, **sospendono o riducono l'attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria** ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3). A tali datori di lavoro **è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021** e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. **Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art.

2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5);

- **il contratto di espansione** (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico (art. 39);
- **proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis** e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1);
- **incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione** (art. 45, comma 2).

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio:

- **esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio**, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL (art. 43, comma 1);
- **ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si**

applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall'art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).

Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali:

- **il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione (art. 47).**

Esonero contributivo in favore delle filiere agricole:

- **alle aziende appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);**
- **medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).**

Contratto di rioccupazione:

- **dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei**

lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1);

- **condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione** è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
- **ai datori di lavoro privati** – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – **che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione** è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5);
- **detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro** che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).

Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti:

- **proroga dell'indennità una *tantum* e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo** (art. 42);
- **indennità per i collaboratori sportivi** erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni *bis* (art. 44);
- **reddito di ultima istanza in favore dei professionisti**

- con disabilità mediante la corresponsione di un'indennità (art. 37);
- ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti (art. 1);
 - estesa al 2021 l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall'art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49);
 - indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1);
 - indennità una *tantum* di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 69, comma 6).

NASpI:

- fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni *bis*;
- parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
- dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di

sospensione trascorsi (art. 38).

Reddito di Emergenza (REM):

- oltre a quanto già previsto dal [Decreto Sostegni](#) (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021;
- la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

Si segnalano, inoltre:

- istituzione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2);
- misure varie a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte, nonché *bonus* per le attività alberghiere (art. 7);
- ulteriori crediti d'imposta per il settore tessile e della moda (art.8), nonché per il settore sportivo (art. 10);
- introduzione di disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66);
- **crediti d'imposta per la filiera della stampa e investimenti pubblicitari** (art. 67);
- misure diversificate a sostegno del settore dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e di quello agriturismo (art. 68)
- incremento di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 715) per sostenere il settore aeroportuale (art. 73).

Infine, il Decreto introduce anche misure per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego e degli istituti di Patronato, nonché interventi urgenti per potenziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fonte: MinLavoro – <https://www.lavoro.gov.it/>